Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Martedì 27 dicembre** — **Numero 303**

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Errata-corrige.

Nel R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1738, che reca provvedimenti a favore dei grandi invalidi di guerra, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 12 volgente mese n. 290, sono incorsi i seguenti errori:

nell'ultimo comma dell'art. 1°, dopo le parole « per offese di armi nemiche », si omise la lettera *o*, che esiste nel testo originale;

nella lettera *b*) dell'art. 4, dopo le parole « arto superiore », si è stampata la lettera *o*, invece della lettera *e* che si trova nel testo originale suddetto.

E nel R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1735, concernente disposizioni relative alle scuole nautiche, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 296 del 19 dicembre corrente, furono omesse le firme dei ministri proponenti del tesoro e delle finanze « De Nava e Soleri », delle quali il decreto originale era munito insieme a quelle del presidente del Consiglio dei ministri S. E. Bonomi e del ministro della marina S. E. Bergamasco e che si intendono qui richiamate e confermate.

Regio decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1651, *col quale si dispone che la terza parte dell'importo complessivo della tassa straordinaria dovuta per il periodo dal 1° luglio 1921 al 31 dicembre 1923, dagli Istituti di emissione sulla circolazione dei rispettivi biglietti eccedente i limiti previsti dall'art. 6 del testo unico 28 aprile 1910, n. 204, sia investita in buoni del tesoro ordinari e accantonata dal tesoro per costituire un fondo di riserva.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge (testo unico) 28 aprile 1910, n. 204, sugli Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca;

Vedute le leggi 29 dicembre 1912, n. 1346, e 31 dicembre 1913, n. 1393, che modificarono l'art. 21 del predetto testo unico;

Veduti i RR. decreti 4 agosto 1914, n. 791: 13 agosto 1914, n. 825, e 23 novembre 1914, n. 1284, convertiti nella legge 30 aprile 1916, n. 528:

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, coi ministri segretari di Stato per l'industria e commercio e per le finanze;

Udito il Consiglio dei ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La terza parte dell'importo complessivo della tassa straordinaria, che sa à pagata per il periodo dal 1° luglio 1921 al 31 dicembre 1923, dagli Istituti di emis-

sione, sulla circolazione dei rispettivi biglietti eccedente i limiti previsti dall'art 6 della legge (testo unico) 28 aprile 1910, n. 204, e dalle disposizioni modificative di che ai Reali decreti 4 agosto 1914, n. 791, 13 agosto 1914, n. 825 e 23 novembre dello stesso anno, n. 1284, sarà investita in buoni del tesoro ordinari e accantonata dal tesoro, per costituire un fondo di riserva.

Art. 2.

Al 31 dicembre 1923, il fondo accantonato ai sensi dell'articolo precedente sarà devoluto a beneficio dell'erario.

Qualora, peraltro, alla data anzidetta risultasse che gli Istituti di emissione, a causa delle eccezionali condizioni del credito e dell'economia nazionale in questo periodo, non abbiano potuto, durante gli esercizi bancari 1921-923, attribuire a beneficio del capitale versato per quanto concerne la Banca d'Italia o al patrimonio (capitale e massa di rispetto ordinaria), per quanto riguarda i Banchi di Napoli e di Sicilia, un interesse minimo medio del 5 per cento all'anno, sarà dal detto fondo accantonato prelevata una quota per integrare la constatata eventuale deficienza.

Il presente decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione della *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — BELOTTI — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 28 ottobre 1921, n. 1778, *che approva il nuovo regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza per il personale delle dogane.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 12 luglio 1912, n. 812, che istituì un Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane;

Visto il regolamento per la amministrazione e la erogazione del Fondo predetto, approvato con Luogotenenziale decreto 29 luglio 1915, n. 1384;

Ritenuta la necessità di modificare, in rapporto anche alle risultanze della gestione del Fondo medesimo, alcune delle disposizioni recate dal detto regolamento nonchè la misura delle indennità fissate nella tabella che di questo forma parte integrante;

Uditi il Comitato permanente della previdenza e delle assicurazioni e il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al regolamento per la amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza istituito a favore del personale delle dogane con la legge 12 luglio 1912 n 812, ed alla tabella al regolamento medesimo annessa, sono sostituiti l'unito regolamento e la tabella che di esso forma parte integrante, l'uno e l'altra visti, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

REGOLAMENTO

per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza per il personale delle dogane.

Art. 1.

Il Fondo di previdenza creato con l'art. 1 della legge 12 luglio 1912, n. 812, è eretto in Ente morale autonomo e ha sede presso il Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane ed imposte indirette.

Il Fondo è costituito:

a) dalle quote di prodotti contravvenzionali assegnategli dalla detta legge;

b) dalle quote di indennità per servizi straordinari compiuti dal personale, in quanto siano assegnate all'Istituto da disposizioni vigenti;

c) dagli interessi del danaro investito come all'art. 7;

d) da oblazioni volontarie e altri proventi eventuali.

Art. 2.

Col fondo di previdenza si provvede:

a) a corrispondere un'indennità agli impiegati, commessi e visitatrici doganali nel momento in cui abbandonano definitivamente il servizio per collocamento a riposo, passaggio ad altro impiego dello Stato e per qualsivoglia altra causa che non sia condanna penale per fatti di servizio, o ai superstiti degli impiegati commessi e visitatrici doganali morti prima di abbandonare definitivamente il servizio.

Tale indennità è stabilita nella misura risultante dalla tabella annessa al presente regolamento, del quale è parte integrante.

Sono esclusi dal beneficio dell'indennità gli impiegati ed i commessi dimissionari o considerati tali, a termini delle vigenti disposizioni sullo stato degli impiegati civili, eccetto il caso in cui le dimissioni siano giustificate dallo immediato passaggio ad altro impiego dello Stato;

b) a corrispondere sovvenzioni, nei casi speciali previsti dall'art. 6, agli impiegati, ai commessi ed alle visitatrici doganali, alle loro famiglie od ai loro superstiti;

c) ad incoraggiare mediante il conferimento di borse di studio presso scuole superiori, l'istruzione dei figli di funzionari e commessi delle dogane, i quali abbiano dimostrato particolare tendenza agli studi.

Tali borse saranno conferite per concorso, secondo le norme da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione del Fondo.

Le erogazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) non potranno eccedere complessivamente per ogni esercizio il 25 per cento delle entrate del Fondo. Quando questo limite non sia raggiunto, la differenza potrà essere erogata per gli stessi scopi negli esercizi successivi.

Art. 3.

Per gli effetti del diritto all'indennità di cui all'articolo 2, lettera *a*) i funzionari e commessi doganali sono assegnati alla prima od alla seconda categoria o al personale subalterno secondo le disposizioni dei vigenti ruoli organici del personale delle dogane.

L'indennità assegnata dalla tabella ai superstiti degli impiegati e commessi, che non siano i figli maggiorenni e che non abbiano diritto a pensione o indennità sul bilancio dello Stato, è corrisposta alle seguenti categorie di persone, le quali hanno diritto di preferenza all'indennità, secondo l'ordine in cui sono indicate:

1° figli naturali riconosciuti;

2° genitori;

3° una o più persone esplicitamente a tal fine designate dall'impiegato o agente con atto di ultima volontà;

4° fratelli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro, fratelli minorenni celibi e sorelle nubili o vedove nullatenenti.

Il coniuge dell'impiegato o commesso contro il quale esista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa dello stesso o di entrambi i coniugi non ha diritto ad indennità. Questa, nella misura stabilita dalla tabella per gli impiegati con figli, è devoluta interamente ai figli, se ve ne sono; in mancanza di figli, l'indennità è corrisposta, nella misura stabilita per gli altri superstiti, alle persone sopraindicate, ai numeri 2 e 4.

Agli impiegati e commessi che passino ad altro impiego dello Stato è dovuta - quando abbiano prestato nel ruolo delle dogane almeno cinque anni di servizio - un'indennità corrispondente a tanti ventesimi di quella minima stabilita dalla tabella per gli impiegati e commessi collocati a riposo - tenuto conto delle condizioni di famiglia - quanti sono gli anni di servizio prestati.

In ogni caso tale indennità non potrà eccedere la minima anzidetta.

Gli impiegati e commessi che abbiano percepito un'indennità per essere usciti dal ruolo delle dogane, non potranno percepire un'altra indennità dopo esservi eventualmente rientrati.

La stessa disposizione è applicabile alle visitatrici che abbiano cessato dal servizio e vengano eventualmente riassunte.

Art. 4.

Le indennità e le sovvenzioni erogate dal fondo di previdenza non sono nè cedibili nè sequestrabili.

Art. 5.

Il diritto all'indennità di cui all'articolo 2, lettera *a*) si acquista solo quando l'impiegato o commesso abbia compiuto nel ruolo delle dogane cinque anni di serviz o utile agli effetti della pensione.

Sarà tenuto conto anche del servizio prestato anteriormente al diciottesimo anno di età nel solo caso che ciò sia necessario per raggiungere il minimo di 5 anni.

Per le visitatrici doganali, il diritto all'indennità si acquista dopo cinque anni di servizio ininterrotto.

L'indennità stabilita pei superstiti degli impiegati e commessi che abbiano compiuto soltanto il minimo di 5 anni di servizio nel ruolo delle dogane è dovuta anche quando tale limite non sia stato raggiunto, se l'impiegato o commesso sia morto per cause di servizio.

Quando l'impiegato o commesso abbia compiuto nel ruolo delle dogane 5 anni di servizio, si tien conto, agli effetti della misura dell'indennità, anche degli anni di servizio, utili per la pensione, anteriori all'ammissione nel ruolo predetto.

Art. 6.

Le sovvenzioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2, saranno corrisposte:

1° nei casi di morte, non per cause di servizio, di impiegati o commessi. che non abbiano compiuto il quinquennio stabilito dall'articolo 5;

2° nei casi di infortuni degli impiegati o commessi in servizio, per cause di servizio.

Potranno anche essere corrisposte, quando ne sia giustificato il bisogno:

a) nei casi di infortuni o di gravi malattie degli impiegati o commessi, per cause estranee al servizio; di ricovero temporaneo degli stessi in case di cura, stabilimenti termali e simili, con speciale riguardo a coloro che si trovano in aspettativa per motivi di salute;

b) nei casi di morte o di gravi malattie delle persone di famiglia degli impiegati o commessi;

c) nei casi di pubbliche calamità che rendano le condizioni economiche degli impiegati e commessi eccezionalmente disagevoli;

d) per contributo alla spesa di istruzione dei figli degli impiegati e commessi, fino al compimento degli studi secondari od equiparati, qualora nella residenza dell'impiegato o commesso non siano scuole.

Art. 7.

Le somme spettanti al Fondo di previdenza sono versate in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti, secondo modalità stabilite d'accordo fra l'Amministrazione della Cassa e la Direzione generale delle dogane ed imposte indirette.

Per la migliore utilizzazione del fondo, queste somme potranno essere investite in titoli dello Stato intestati al Fondo di previdenza.

Gli interessi di tali titoli sono anch'essi versati alla Cassa depositi e prestiti, in conto corrente fruttifero.

Art 8.

Il Fondo di previdenza è amministrato da un Consiglio nominato dal ministro delle finanze e costituito come segue:

presidente: il direttore generale delle dogane ed imposte indirette;

membri: un vice direttore generale delle dogane ed imposte indirette che funziona da vice presidente;

il direttore capo della divisione del personale delle dogane od il funzionario che lo sostituisce;

un ispettore superiore delle dogane;

un direttore capo di divisione di ragioneria del Ministero delle finanze;

tre funzionari doganali, dei quali due di prima categoria e uno di seconda categoria, residenti in Roma, eletti per *referendum*, dagli impiegati e commessi delle dogane del Regno, con le modalità da stabilirsi dal ministro delle finanze;

segretario: un funzionario amministrativo della Direzione generale delle dogane ed imposte indirette o un funzionario doganale di prima categoria.

I tre funzionari doganali membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati col *referendum* indetto per la nuova elezione.

Art. 9.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno cinque dei suoi componenti fra i quali il presidente o il vice presidente e due almeno dei tre funzionari doganali, senza contare il segretario, il quale in nessun caso ha voto deliberativo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; nel caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni mese e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo reputi necessario.

Esso è chiamato:

1° a liquidare le indennità di cui all'art. 2, lettera *a*);

2° a deliberare sulle domande di sovvenzioni;

3° a deliberare sul conferimento delle borse di studio di cui all'art. 2, lettera *c*), e a determinare l'ammontare di queste;

4° a deliberare riguardo all'accettazione di oblazioni volontarie e all'introito di proventi eventuali;

5° ad autorizzare le spese di amministrazione e gli eventuali compensi, entro il limite massimo complessivo del 2 per cento delle entrate per ogni esercizio;

6° a provvedere, in generale, su tutto quanto riflette il funzionamento del Fondo e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;

7° ad approvare i rendiconti della gestione.

Art. 11.

Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione il segretario deve redigere il processo verbale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio medesimo nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 12.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del Fondo.

Nei casi di urgenza, il presidente può provvedere alla liquidazione delle indennità di cui all'art. 2, lettera *a*), ed ordinarne il pagamento; così pure su proposta di due membri del Consiglio, può anche ordinare il pagamento di una somma a titolo di anticipazione per le sovvenzioni di cui all'art. 2, lettera *b*). In questi casi ne riferisce al Consiglio nella prima sua adunanza.

Il presidente ha anche facoltà, quando non sia possibile provvedere all'immediata liquidazione, di disporre il pagamento di somme in acconto delle indennità fino al limite della metà della somma presuntivamente dovuta.

Art. 13.

L'anno finanziario del Fondo di previdenza comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Nell'adunanza di settembre, il segretario deve sottoporre all'approvazione del Consiglio il rendiconto relativo all'esercizio scaduto.

Il rendiconto approvato sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale delle dogane ed imposte indirette.

Art. 14.

La revisione dei registri d'introito dei proventi contravvenzionali, affidata, secondo le disposizioni vigenti, all'Ufficio centrale, di revisione delle scritture doganali e alle Intendenze di finanza deve essere completata, con l'accertamento della concordanza fra le somme che, secondo i registri stessi, spettino al Fondo di previdenza per quote contravvenzionali e quelle effettivamente versate.

I direttori delle circoscrizioni doganali devono notificare ogni trimestre, all'amministrazione del Fondo, con appositi elenchi, i versamenti eseguiti dai dipendenti contabili a favore del Fondo stesso.

Tali elenchi, riscontrati con gli estratti del conto corrente comunicati dalla Cassa depositi e prestiti all'amministrazione del Fondo, vengono da questa trasmessi all'Ufficio centrale di revisione ed alle competenti Intendenze, perchè attestino sui medesimi la concordanza di cui sopra.

Art. 15.

L'indennità stabilita dall'art. 2, lettera *a*), è corrisposta su regolare domanda dell'impiegato, del commesso, della visitatrice doganale o dei loro superstiti, diretta al Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza.

Quando l'indennità sia richiesta dall'impiegato o commesso alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti necessari a comprovare lo stato di famiglia e, se del caso, le condizioni delle persone a carico di lui.

Quando l'indennità sia richiesta dai superstiti dell'impiegato o commesso, devono essere uniti alla domanda i seguenti documenti:

1° se si tratti della moglie con figli o dei soli figli, lo stato di famiglia o un atto di notorietà, redatto a forma di legge, comprovante i vincoli di parentela degli aventi diritto con l'impiegato od agente deceduto e la loro capacità legale.

Sono ritenuti incapaci legalmente coloro che ai termini del Codice civile sono incapaci a succedere.

Il coniuge superstite deve comprovare, con lo stesso atto di notorietà e con separato documento legale, che non esista sentenza di separazione passata in giudicato e pronunciata per colpa sua o di entrambi i coniugi;

2° se si tratti della vedova senza figli, l'atto di stato civile comprovante il matrimonio e il documento dal quale risulti che non esista sentenza di separazione, come al numero precedente;

3° se si tratti di altri superstiti:

a) pei figli naturali riconosciuti, la prova del riconoscimento e un atto di notorietà, redatto a forma di legge, dal quale risulti che i richiedenti siano i soli aventi diritto;

b) pei genitori, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro, i fratelli minorenni celibi e le sorelle nubili o vedove nullatenenti, un certificato dell'Ufficio di stato civile o un atto di notorietà, redatto a forma di legge, comprovante i vincoli di parentela dei richiedenti con l'impiegato o commesso deceduto e, quando sia necessario, la condizione di stato civile e quella di inabilità al lavoro o di nullatenenza. Escluso il caso in cui l'indennità spetti ai genitori, i richiedenti debbono inoltre comprovare, con lo stesso atto di notorietà, di essere i soli aventi diritto.

All'accertamento dell'anzianità di servizio dell'impiegato o commesso, per gli effetti della misura dell'indennità, provvede, in ogni caso, d'ufficio, il Consiglio d'amministrazione.

Art. 16.

Le domande di sovvenzione devono essere indirizzate al presidente del Consiglio d'amministrazione e trasmesse per mezzo dei Comitati circoscrizionali di cui al comma seguente.

Presso ogni direzione di dogana è istituito un Comitato consultivo, chiamato ad accertare se ed in quanto le domande di sovvenzioni siano giustificate e ad esprimere parere sul provvedimento da prendere.

Il Comitato è così costituito:

Presidente: il direttore della circoscrizione doganale o, in caso di sua assenza, il funzionario che ordinariamente lo sostituisce. Per la circoscrizione doganale di Roma fanno parte del Comitato i due direttori in sede, dei quali il più anziano lo presiede.

Membri: due funzionari di prima categoria, dei quali uno almeno capo di servizio, eletti ogni tre anni per *referendum* con le stesse norme di cui all'art. 8, dai funzionari e commessi della circoscrizione fra quelli assegnati alla dogana sede del direttore.

Per l'esame delle domande di sovvenzione presentate da impiegati di seconda categoria o da commessi, sarà aggregato al Comitato un rappresentante dei detti personali, designato per *referendum* rispettivamente dagli impiegati di seconda categoria o dai commessi della circoscrizione fra quelli della dogana sede del direttore.

La carica di membro del Comitato circoscrizionale di Roma è incompatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione del Fondo.

Se i membri elettivi del Comitato cessino, per qualsiasi motivo di appartenervi, devono essere sostituiti entro il termine di un mese.

I Comitati entro dieci giorni al massimo dal ricevimento delle domande, devono trasmetterle al Consiglio di amministrazione con tutti i documenti eventualmente presentati dagli interessati, gli atti dell'istruttoria e l'originale verbale del parere espresso, eccetto che tale termine non sia sufficiente all'istruttoria, nel qual caso se ne dovrà dare ragione nel verbale predetto.

Art. 17.

Il pagamento delle indennità e delle sovvenzioni è fatto dai ricevitori doganali, a favore dei quali la Cassa dei depositi e prestiti emette i relativi mandati, in conformità di ordini firmati dal presidente del Consiglio d'amministrazione del Fondo e dal segretario.

I mandati emessi dalla Cassa dei depositi e prestiti vengono estinti mediante bollette di introito rilasciate alla tesoreria dai ricevitori doganali, staccandole da appositi registri a matrice e figlia.

Le ricevute degli interessati devono dai ricevitori doganali essere controfirmate e trasmesse immediatamente all'Amministrazione del Fondo.

Al termine dell'anno finanziario, i ricevitori doganali devono chiudere i registri a matrice e figlia delle bollette d'introito e trasmetterli all'Amministrazione predetta.

Art. 18.

L'indennità spettante ai superstiti dell'impiegato o commesso che abbia lasciato la vedova, sola o con figli, è pagata per intero alla vedova; negli altri casi è pagata rispettivamente:

a) ai figli legittimi ed adottivi, in parti eguali;

b) ai figli naturali riconosciuti, in parti eguali;

c) al padre, se i genitori siano entrambi viventi; al genitore superstite se uno sia morto;

d) alla persona designata, se vivente alla morte dell'impiegato o commesso; se vi siano più persone designate, l'indennità viene pagata a quelle viventi, in parti eguali, salvo che l'impiegato o commesso abbia disposto diversamente;

e) ai fratelli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro, fratelli minorenni celibi e sorelle nubili o vedove nullatenenti in parti eguali.

Art. 19

Il Consiglio d'amministrazione del Fondo può stabilire vincoli speciali per la riscossione e l'impiego delle sovvenzioni concesse ai termini dell'art. 2, lettera *b*).

Art. 20.

Le spese di amministrazione sono pagate dal ricevitore della dogana di Roma, previa liquidazione da parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Per provvedere al pagamento delle spese di amministrazione e degli sconti di cui all'art. 12, sono affidati al ricevitore della dogana di Roma fondi tratti con mandati a suo favore sul conto corrente istituito presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Con gli stessi fondi si potrà, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, provvedere anche all'immediato pagamento delle sovvenzioni già deliberate, nei casi in cui speciali circostanze di urgenza giustifichino la deroga alla procedura stabilita dal precedente art. 17.

Alla fine di ogni esercizio, il ricevitore stesso deve dar conto dei fondi da lui gestiti, trasmettendo a corredo del registro di introito tutti i documenti giustificativi delle singole spese e dei pagamenti in acconto e la quietanza dei versamenti alla Cassa dei depositi e prestiti dell'eventuale rimanenza.

Art. 22.

Modificazioni al presente regolamento ed alla misura delle indennità fissate nell'annessa tabella, potranno effettuarsi quando l'andamento finanziario dell'Istituto, le risultanze dei bilanci o altri motivi le giustifichino, con decreto Reale, previo parere del Consiglio di amministrazione del Fondo e sentito il Consiglio superiore della previdenza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze
SOLERI.

NUMERO degli anni di servizio dello impiegato o commesso	INDENNITA' SPETTANTE — All'impiegato o commesso o ai suoi superstiti aventi diritto a pensione o indennità sul bilancio dello Stato: All'impiegato o commesso con moglie e figli minorenni o vedovo con figli minorenni che abbandoni definitivamente il servizio o ai superstiti (moglie con figli minorenni, o soli figli minorenni) dell'impiegato o commesso morto in servizio			All'impiegato o commesso ammogliato senza figli o con soli figli maggiorenni o vedovo con soli figli maggiorenni, all'impiegato o commesso celibe o vedovo senza figli avente a carico genitori o fratelli minorenni o sorelle nubili o vedove che abbandoni definitivamente il servizio o alla vedova senza figli o con soli figli maggiorenni dell'impiegato o commesso morto in servizio			All'impiegato o commesso celibe o vedovo senza figli e non avente a carico genitori o fratelli minorenni o sorelle nubili o vedove che abbandoni definitivamente il servizio.		
	1ª categ	2ª categ	commessi	1ª categ.	2ª categ	commessi	1ª categ	2ª categ.	commessi
5 o più ma meno di 8	2400	1600	800	1800	1200	600	1200	800	400
8 o più ma meno di 11	3600	2400	1200	2700	1800	900	1800	1200	600
11 o più ma meno di 14	4800	3200	1600	3600	2400	1200	2400	1600	800
14 o più ma meno di 17	6000	4000	2000	4500	3000	1500	3000	2000	1000
da 17 a 19 e sei mesi	7200	4800	2400	5400	3600	1800	3600	2400	1200
più di 19 e sei mesi ma meno di 22	3540	2360	1180	2655	1770	885	1770	1180	590
22 o più ma meno di 25	3240	2160	1080	2430	1620	810	1620	1080	540
25 o più ma meno di 28	2940	1960	980	2205	1470	735	1470	980	490
28 o più ma meno di 31	2640	1760	880	1980	1320	660	1320	880	440
31 o più ma meno di 34	2340	1560	780	1755	1170	585	1170	780	390
34 o più ma meno di 37	2040	1360	680	1530	1020	510	1020	680	340
da 37 a 39 e sei mesi	1740	1160	580	1305	870	435	870	580	290
più di 39 e sei mesi . .	1440	960	480	1080	720	360	720	480	240

Ai superstiti dell'impiegato o commesso non aventi diritto a pensione o indennità sul bilancio dello Stato, solo quando non vi siano contemporaneamente altri superstiti aventi diritto alla detta pensione o indennità. — Ai figli maggiorenni			Agli altri superstiti solo quando non vi siano figli maggiorenni			Alle visitatrici doganali od ai loro superstiti (vedovo, vedovo con figli o soli figli)
1ª categ.	2ª categ.	commessi	1ª categ.	2ª categ.	commessi	
Indennità minima di L. 360 se l'impiegato aveva 5 anni di servizio. Per ogni anno di servizio, oltre il quinto, tale indennità è accresciuta di L. 24 fino a raggiungere complessivamente il massimo di L. 1200.	Indennità minima di L. 240 se l'impiegato aveva 5 anni di servizio. Per ogni anno di servizio, oltre il quinto, tale indennità è accresciuta di L. 16 fino a raggiungere complessivamente il massimo di L. 800.	Indennità minima di L. 120 se il commesso aveva 5 anni di servizio. Per ogni anno di servizio, oltre il quinto, tale indennità è accresciuta di L. 8 fino a raggiungere complessivamente il massimo di L. 400.	Indennità eguale a tre quarti di quella che spetterebbe ai figli maggiorenni.	Indennità eguale a tre quarti di quella che spetterebbe ai figli maggiorenni.	Indennità eguale a tre quarti di quella che spetterebbe ai figli maggiorenni.	Indennità minima di L. 150 se la visitatrice abbia compiuti 5 anni di servizio. Per ogni anno di servizio, oltre il quinto, tale indennità è accresciuta di L. 10 fino a ragg ungere complessivamente il massimo di L. 500.

NOTE. — L'indennità è accresciuta di tante centesime parti della somma minima stabilita per gli impiegati e commessi e i loro superstiti quanti sono gli anni di servizio prestati nel solo ruolo delle dogane; qualora il funzionario o commesso non abbia dalla data di applicazione della presente tabella percepito sovvenzioni a carico del fondo.

Sono parificati ai figli e ai fratelli minorenni, i figli o le figlie nubili maggiorenni e i fratelli maggiorenni, purchè sia provato che erano a carico dell'impiegato o commesso e che siano inabili a qualsiasi lavoro e nullatenenti.

Nel computo degli anni di servizio l'anno incominciato si calcola per anno intero salvo i casi diversi espressamente previsti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze
SOLERI.

Regio decreto 24 novembre 1921, n. 1837, *che apporta modificazioni al regolamento speciale delle facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, approvato con R decreto 9 agosto 1910, n. 808.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, numero 795;

Veduto il regolamento speciale per le facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 808;

Riconosciuta la opportunità di istituire presso le facoltà universitarie di scienze un duplice tipo di laurea mista in scienze fisiche e matematiche e in scienze fisiche e naturali, all'uopo di addestrare e abilitare i giovani studenti all'insegnamento delle materie scientifiche nelle scuole secondarie;

Veduto il parere espresso dal Consiglio superiore della istruzione pubblica in data 2-8 marzo 1919;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al regolamento speciale delle Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 808, vengono aggiunti gli articoli seguenti:

Art. 32.

Oltre alle quattro lauree di cui all'art. 12 la Facoltà conferisce le seguenti lauree miste:

1. Laurea in scienze fisiche e matematiche.
2. Laurea in scienze fisiche e naturali.

Art. 33.

Gli aspiranti alla laurea mista in scienze fisiche e matematiche dovranno aver frequentato i corsi e superati gli esami per le seguenti materie:

Fisica sperimentale (corso biennale).
Chimica inorganica ed organica (due esami speciali se sono due corsi distinti).
Analisi algebrica.
Analisi infinitesimale.
Geometria analitica e proiettiva.
Geometria descrittiva con disegno.
Meccanica razionale.

Inoltre dovranno seguire, a scelta, un corso di fisica matematica o di fisica complementare e in più dovranno frequentare per due anni un laboratorio di fisica, dei quali uno per esercitazioni di misure e uno per preparazione di esperienze scolastiche; e per un anno un laboratorio di chimica per preparazione di esperienze scolastiche.

Infine dovranno seguire un corso biennale di Magistero di matematica e uno biennale di magistero di fisica, destinati a conferenze ed esercitazioni didattiche e metodologiche, e aventi ciascuno la durata di tre ore settimanali.

I corsi di magistero di cui al presente articolo e susseguente sono considerati, a tutti gli effetti, come un incarico di materia fondamentale di cui al comma 4 dell'art. 16 del regolamento generale universitario.

Art. 34.

Gli aspiranti alle lauree di scienze fisiche e naturali dovranno aver frequentato i corsi e superati gli esami per le seguenti materie:

Fisica sperimentale (corso biennale).
Corso speciale di matematiche.
Chimica inorganica e organica (due esami speciali se sono impartiti come due corsi distinti).
Botanica.
Zoologia, anatomia e fisiologia comparata.
Geologia.
Mineralogia.

Inoltre dovranno frequentare per un anno i laboratori di fisica, chimica, botanica e zoologia o anatomia comparata, compiendovi esercitazioni adatte ad esperienze e dimostrazioni scolastiche.

Infine dovranno frequentare due corsi biennali di magistero di tre ore settimanali ciascuno in fisica e in scienze naturali, destinati a conferenze ed esercitazioni didattiche e metodologiche.

Art. 35.

Per ottenere la laurea di scienze fisiche e matematiche, o in scienze fisiche e naturali, occorre aver superati gli esami e le prove indicati, aver frequentato regolarmente i laboratori secondo è prescritto e superato infine un esame generale il quale consisterà:

1. In una prova pratica, rispettivamente, di fisica e di scienze naturali.
2. In una prova scritta e in un esame orale di cultura generale, rispettivamente in scienze fisiche e matematiche, o in scienze fisiche e naturali, destinate a dimostrare la perfetta conoscenza della materia che si dovrà insegnare nelle scuole medie, nei limiti corrispondenti al grado più elevato di queste. La prova scritta si svolgerà su un tema assegnato dalla Commissione, immediatamente prima della prova; sarà concesso per lo svolgimento il tempo di otto ore.
3° In una lezione pubblica di prova su un argomento scelto nei programmi corrispondenti delle scuole medie e che sarà comunicato al candidato 24 ore prima della lezione.

La prova scritta, l'esame orale e la lezione sostituiscono la dissertazione e la discussione considerate nei commi *a*), *b*), *c*), dell'art. 143 del regolamento generale universitario.

Art. 36.

Nella composizione della Commissione di esami per le lauree di cui al presente decreto due dei quattro membri non professori ufficiali dovranno essere ispettori di scuole medie o professori di scuole medie di secondo grado governativo. Essi saranno nominati dal rettore su proposta della Facoltà.

Art. 37.

I laureati in scienze fisiche e matematiche potranno conseguire la laurea speciale in fisica o in matematica inscrivendosi al 4° anno di corso e la laurea in chimica inscrivendosi al 3° anno di corso; seguendo in tutti i casi i corsi e gli esercizi mancanti e prescritti per la nuova laurea

I laureati in scienze fisiche e naturali potranno conseguir laurea speciale in chimica o in scienze naturali inscrivendosi spettivamente, al 3° e al 4° anno di corso, frequentando i lab tori e superando le prove prescritte per la nuova laurea.

Art. 38.

Le Università che attualmente conferiscono le lauree in fisi matematica e in scienze naturali, saranno autorizzate al con mento delle lauree miste di cui al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del si dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale (leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandand chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — CORBINO.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.